

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Iccrea BancaImpresa S.p.A

Sede Legale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 374.564.250,50, interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: www.iccreabancaimpresa.it

Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 **Codice CAB:** 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

Le informazioni relative ai prodotti sconto portafoglio e anticipazioni possono essere richieste telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CHE COSA SONO GLI SCONTI PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE

Struttura e funzione economica

Con questo strumento le aziende che esportano beni semi-strumentali e strumentali (impianti, macchinari ecc.) hanno la possibilità di scontare pro-soluto i crediti derivanti dalla loro vendita con pagamento pluriennale, volturando alla Banca scontante la copertura assicurativa SACE.

I crediti oggetto di sconto pro-soluto, **non** devono essere assistiti da garanzia bancaria quale fidejussione, avallo ecc. sulla quota garantita da SACE.

Con lo sconto pro-soluto, l'esportatore cede alla Banca il rischio di mancato incasso. L'eliminazione della richiesta all'importatore di una garanzia bancaria comporta per l'acquirente straniero una considerevole riduzione degli oneri (finanziari e di affidamento) che potrebbero ostacolare la conclusione del contratto.

L'operazione di sconto pro-soluto è assistita dalla copertura assicurativa messa a disposizione dalla SACE e denominata **Polizza Credito Fornitore** che copre il rischio politico del Paese del debitore ed il rischio commerciale (mancato rimborso del corporate).

I presupposti contrattuali necessari per ottenere lo sconto pro-soluto dei crediti con voltura di Polizza SACE sono i seguenti:

- ❖ I crediti devono derivare dalla vendita di beni semi-strumentali e strumentali di origine italiana e/o di provenienza UE (in quest'ultimo caso l'ammissione alla polizza assicurativa sarà oggetto di specifica valutazione).
- ❖ Per i beni strumentali e con regolamento pari o superiore a 24 mesi deve essere sempre previsto un pagamento anticipato non inferiore al 15% del valore del contratto. **La parte differita, non superiore all'85% del valore del contratto, deve essere rappresentata da promissory notes (pagherò cambiari internazionali) o bills of exchange (cambiali tratte internazionali).**
- ❖ Le promissory notes devono essere firmate per emissione dall'importatore mentre le bills of exchange devono essere firmate per accettazione dallo stesso. Le dilazioni devono essere massimo di 60 mesi dalla data di spedizione del bene, con periodicità delle cambiali massimo semestrale. L'importo delle promissory notes o delle bills of Exchange deve essere comprensivo di capitale più interessi di dilazione. Il tasso minimo da applicare alla dilazione è il CIRR (tasso stabilito mensilmente in ambito OCSE). E' possibile applicare tassi superiori al CIRR ma la parte eccedente è esclusa dalla copertura assicurativa.
- ❖ Per gli altri tipi di beni non è previsto un pagamento anticipato e può essere concessa una dilazione inferiore ai 24 mesi in conformità ai principi e norme sanciti dall'Union di Berne.
- ❖ Deve essere prevista l'accettazione del bene da parte dell'acquirente (es. verbale di collaudo o accettazione).

In particolare non appena la società esportatrice entra in possesso della Polizza Assicurativa emessa da Sace e delle promissory notes o bills of exchange, può chiedere a Sace l'emissione dell'appendice di 'voltura' a favore della Banca scontante.

Ad avvenuta emissione dell'appendice di voltura, l'esportatore può cedere pro-soluto alla Banca il credito (rappresentato dalle promissory notes o bills of exchange) e disporre del netto ricavo senza fare ricorso ai propri affidamenti, limitatamente alla quota del credito coperto da Assicurazione Sace. Normalmente la Banca effettua lo sconto degli effetti (promissory notes o bills of exchange):

- pro-soluto per la quota di effetti coperta da SACE
- pro-solvendo per la parte, eventualmente, scoperta.

Vantaggi

L'esportatore (colui che cede gli effetti):

- ottiene immediatamente il regolamento in contanti (netto ricavo)
- migliora l'indice di liquidità
- incrementa la propria capacità di indebitamento;
- a sconto avvenuto elimina, per le valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio
- può considerare la fornitura, per la parte oggetto di sconto pro-soluto, completamente incassata e cancellarla dai propri crediti da incassare.

Principali rischi (generici e specifici)

Si richiama l'attenzione sui rischi connessi a:

- ❖ restituzione alla Banca delle somme dalla stessa accreditate salvo buon fine (s.b.f.) qualora l'effetto, oggetto dello sconto, non venga onorato alla scadenza (per la quota dell'effetto oggetto di sconto prosolvendo);
- ❖ meccanismo di oscillazione della ragione di cambio della divisa (rischio di cambio), prima dell'avvenuta esecuzione dell'operazione di sconto (per le valute diverse dall'Euro)
- ❖ eventuale mancato pagamento delle commissioni e spese, reclamate dalla banca estera incaricata dell'incasso degli effetti, da parte del trassato con conseguente recupero sul cliente cedente.
- ❖ Interessi di mora in caso di ritardato pagamento da parte del debitore.

SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURE DI POLIZZA SACE | |
|--|---|
| VOCI | COSTI |
| Durata | Fino ad un massimo di 5 anni |
| Tasso di sconto | Max 6,60 per affidamenti fino ad Euro 100.000,00 Max 5,50 per affidamenti oltre Euro 100.000,00 |
| Parametro di indicizzazione | Il discount to yield è coerente con le quotazioni espresse da una curva dei tassi di interesse di riferimento costruita nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - per scadenze fino a 6 mesi si prendono i tassi sui depositi interbancari pubblicati alla pagina EURIBOR del circuito Reuters; - per le scadenze dai 6 mesi e fino ai 2 anni si prendono i tassi dei contratti forward rate agreement pubblicati alla pagina EURFRA=ICAP del circuito Reuters; - per le scadenze dai due e fino ai 50 anni si prendono i tassi swap pubblicati alla pagina EURIRS del circuito Reuters. |
| Spread | Max 3,50% |
| TAEG Tasso annuo effettivo globale | 6,192 calcolato con riferimento al tasso del 5% sullo sconto di n. 10 effetti di € 50/mila ognuno con scadenze semestrali -spese di istruttoria:€ 7.500 - commissioni di incasso rata: € 100 ad effetto - oneri fiscali: e 250. |
| Tasso di mora su quota non garantita da Sace | Tasso di sconto maggiorato di 2 punti percentuali |
| Calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario con divisore 365. Il conteggio degli interessi sulla base dei giorni effettivi di calendario con divisore 365 viene espressamente negoziato tra le Parti in relazione al Parametro di indicizzazione prescelto ed al margine applicato. |
| Calcolo degli interessi di mora | Vengono calcolati per il periodo intercorrente tra la data di scadenza degli effetti e la valuta dell'effettivo pagamento. |
| Giorni banca | Max 10 giorni banca |
| Commissioni | Richiamo effetto: Max Euro 200,00 |
| Spese per incasso effetti | Max Euro 100,00 ad effetto |
| Spese/commissioni protesto | Spese e commissioni reclamate dalla banca estera |
| Spese/commissioni incasso | Spese e commissioni reclamate dalla banca estera |
| Spese di istruttoria | Max 1,50% dell'importo degli effetti da scontare con un minimo di Euro 500,00 |
| Oneri fiscali | A carico del Cedente |

La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Bancalmpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.iccreabancaimpresa.it).

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECLAMI - DURATA ISTRUTTORIA - TEMPI DI EROGAZIONE

RECLAMI - SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami della Banca stessa, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it. La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul sito www.iccreabancaimpresa.it nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca.

In alternativa a quanto sopra, ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o della decisione dell'ABF, ovvero per le controversie che non possono essere trattate dall'ABF, ciascuna parte può rivolgersi ad un organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, iscritto nel registro degli Organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Il contratto può prevedere che detto organismo sia stabilito nel Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma. Le parti stabiliscono inoltre che il procedimento di mediazione si svolgerà in Roma. La Banca e il Cliente potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

DURATA ISTRUTTORIA: max 60 giorni dalla ricezione della documentazione prevista.

TEMPI EROGAZIONE: max un mese dalla data di stipula del contratto e, in ogni caso, correlata alla effettiva consegna alla Banca della documentazione prevista per l'erogazione.

SEZIONE 5 - LEGENDA

| | |
|---|---|
| Avallo | Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data |
| Bill of exchange | Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla 'tratta' utilizzata sul mercato domestico. Contiene l'ordine di pagare, spiccato dall'esportatore/beneficiario sull'importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E' prevista l'accettazione del debitore. |
| Cessione di credito | Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). |
| Cessione pro-soluto | Il cedente cede alla banca gli effetti trasferendo all'Istituto tutti i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il pagamento che il cedente ottiene dall'Istituto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa. |
| Cessione pro-solvendo | Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento. |
| Promissory note | Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al 'pagherò' utilizzato sul mercato domestico. E' l'importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all'esportatore/beneficiario. |
| Sace | E' la società di assicurazione del business italiano nel mondo che assume in assicurazione, riassicurazione e garanzia i rischi politici e commerciali cui sono esposte le imprese italiane nell'attività di esportazione o d'investimento all'estero. |
| Tasso di sconto | E' il tasso applicato all'operazione di sconto. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario. |
| Tasso Soglia | E' il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali. |